

**COMUNE DI POZZUOLI**

2472

PROVINCIA DI NAPOLI

AREA ..... Servizio .....

Assessorato .....

PROPOSTA di deliberazione N. .... del .....

Categoria ..... Classe ..... Fascicolo .....

Annotazioni .....

**Estratto delle Deliberazioni di Consiglio Comunale - Delibera N. 99**

OGGETTO: Regolamento per la disciplina di "Sala Gioco".

L'anno duemiladodici, il giorno venti del mese di Dicembre, nella Casa Comunale, e precisamente nella sala delle adunanze municipali, si è riunito il Consiglio Comunale di grado di Prima convocazione ed in seduta Pubblica. Premesso che a ciascun Consigliere è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, risulta che dell'appello dei seguenti Consiglieri in carica:

1	FIGLIOLIA	Vincenzo - SINDACO	14	LUONGO	Michelangelo
2	BIFULCO	Vincenzo	15	MAIONE	Salvatore
3	BUONO	Elio	16	MANZONI	Luigi
4	CAIAZZO	Salvatore	17	MONACO	Filippo
5	COSSIGA	Sandro	18	ORSI	Maurizio
6	CUTOLO	Mario Massimiliano	19	PENNACCHIO	Domenico
7	DANIELE	Vincenzo	20	POLLICE	Tommaso Gennaro
8	DEL GIUDICE	Ciro	21	RUSSO	Enrico
9	DELLA CORTE	Nicola	22	TERRACCIANO	Procolo
10	DE VITO	Pietro	23	TESTA	Gennaro
11	DI BONITO	Antonio	24	TOZZI	Paolo
12	FENOCCHIO	Espedito	25	VISCONTI	Raffaele
13	IASIELLO	Guido			

Sono assenti i signori: DEL GIUDICE **Ciro**, ORSI **Maurizio**

Presiede la riunione il Presidente, sig. **RUSSO Enrico**, il quale, constatato che il numero dei presenti è legale per l'adunanza in grado di Prima convocazione, mette in discussione l'argomento segnato in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. **Matteo Sperandeo**, ai sensi del comma 4 lett. a) dell'art. 97 T.U.E.L.

Il Presidente pone in discussione il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di sala giochi e per l'installazione di apparecchiature da gioco. Approvazione".

Il consigliere Fenocchio, avutane facoltà, illustra il provvedimento, ed afferma che, quello che ci accingiamo a votare, è uno dei temi di carattere etico, dopo il registro delle coppie di fatto, e dopo l'approvazione del registro per i bambini stranieri, che caratterizzano la vita della nostra nazione, e non solo della nostra città. Questo regolamento determina, entrando nel merito, possiamo dire anche a gamba tesa, perché dicevo completa una fase, perché anche questo tipo di regolamentazione è una regolamentazione che dovrebbe essere di natura nazionale. Entriamo, con una regolamentazione sulla possibilità dell'apertura delle sale da gioco che entra in contrasto, con quella malattia chiamata, in termini medici ludopatia. Essa è una malattia oggi conclamata addirittura nei LEA e che il ministro Balduzzi ha inserito tra le malattie più dannose degli ultimi anni. Gli Italiani spendono circa 70 miliardi nel gioco, e siamo il paese dell'occidente che percentualmente spende di più. Sono 23 milioni di italiani che giocano e di cui 3 milioni e mezzo soffrono di ludopatia, cioè un gioco compulsivo che ha ricadute di carattere sociale notevoli. Stamattina, il mattino riporta un'articolo che dice per chi ha letto, la lobby del poker vince all'ultima mano. L'articolo che è breve, da un'idea di quello di cui stiamo parlando. Per dirla tutta a Benigni non l'hanno ancora detto, ma l'Italia è una Repubblica fondata non solo sul lavoro, ma anche su videopoker e l'azzardo. Il gioco è la terza industria del Paese, lo Stato nel 2011 ne ha ricavato 79 miliardi di euro. Si spiega anche così il naufragio dei tentativi di quel galantuomo del ministro Renato Balduzzi di arginare il fenomeno con alcune norme contenute nella legge di stabilità. La distanza dalle diaboliche macchinette dalle scuole e dalle chiese prima, è stata fissata a 200 metri, poi fino a 1000 ed ora un nuovo prolungamento, stavolta di date, bisognerà attendere il 30 giugno per il bando per la gestione del poker sportivo, idem per il giro video dei giochi destinati a dissanguare gli stolti. Continueremo a vedere campioni dello sport, attori ed altri personaggi, invitare nella sostanza a perdere con il sorriso sulla bocca. Certo le lobby dei produttori e degli esercenti sono molto potenti, ma ciò non toglie la gravità a questo festival dell'ipocrisia. Non è un caso che tutti i partiti tacciano, quando non si impegnano, addirittura a sostenere la mania nazionale. Qualcuno da persino un pessimo esempio, come Vincenzo Maruccio capogruppo dell'Italia dei Valori della regione Lazio, che ai videopoker ha perso 100 mila euro. Non è un caso che nessuno abbia pensato di far partire il divieto degli spot ingannatori dalla Rai di cui come disse Bruno Vespa, il governo è azionista di maggioranza. Non è un caso che internet non rientri tra i media previsti nel patto. Alla fine vedrete, resterà poco più dell'inserimento della ludopatia, tra le malattie da inserire nel sistema nazionale della sanità, visto che già ne soffre almeno 3 milioni di infelici. La battaglia resta affidata a Balduzzi e a pochi altri di buona volontà in qualche ente locale. Noi facciamo parte di questa ristretta schiera. Vado a ricordare che le leggi sulla stabilità sono contro chi scommette, vado a

sottolineare che in molti luoghi della penisola non solo a sud dove una grossa quota delle partite è in mano alla mafia, ci si ostina a giocare come polli, cioè, il giocatore stesso. Lo fanno persino i finti ciechi, accaduto a Lecce e a Macerata. Lo fanno perfino i poliziotti in servizio, è accaduto a Bergamo, è una piaga sociale, riguarda i singoli e le famiglie, soprattutto i deboli e le aree geografiche più indifese, e Napoli e la sua provincia è la città in cui si registra il maggior numero di nuove attività in questo campo. Nei manuali sapienti classifichiamo come ludopatia persino l'attesa che il nonno ti venga in sogno per darti tre numeri da giocare al lotto e la fiducia di un 13 al totocalcio. Manie innocue, se paragonate ai videopoker e alle slot macine, non sempre ciò che viene dopo è progresso scrisse Alessandro Manzoni. Questo è l'articolo di oggi sul Mattino, a firma di P. Graziano. Con quest'atto, stabiliamo due cose, mai più videopoker a 200 mt. dalle scuole, dalle chiese dai centri anziani, mai più videopoker a 500 mt. dai centri abitati. Lo stabiliamo con un regolamento che ha fortemente voluto questo consiglio comunale, e lo facciamo perché sentiamo su di noi, e devo dire ancora una volta al Presidente della Commissione per essere stato così spedito all'introduzione, e a tutti i componenti della stessa per la sensibilità mostrata. Non è cosa da poco, il governo non ce l'ha fatta, le lobby erano più forti, solo alcuni comuni hanno tentato di fare un'operazione di questo tipo. Penso, come pensa la stragrande maggioranza della Commissione che la salute delle famiglie soprattutto quella riferita alle fasce più deboli, i ragazzi vada salvaguardata al di là di tutto e di tutti, e questo è un tentativo che non mette in crisi le aziende che legittimamente operano nella legalità ma stabilisce una regolamentazione restrittiva, affinché, nella città di Pozzuoli, basta quello che c'è, e mai più videopoker vicino alle scuole, alle chiese, agli ospedali, dove insistono le fasce più deboli di questa città.

Il consigliere Manzoni, ottenuta la parola afferma che come presidente della Commissione non posso non intervenire sul regolamento. Avendolo illustrato compiutamente a 360 gradi il consigliere Fenocchio, che è il proponente del provvedimento, e rilevando le notevoli criticità, e rilevando la questione del gioco che oggi giorno attanaglia il mondo, l'Italia, ritengo giusto entrare soltanto nel merito della proposta e sull'importanza dell'iniziativa che la Commissione sta assumendo, e questo è un'altra dimostrazione, che chiunque propone, e in questo caso è stato il consigliere Fenocchio, che devo ringraziarlo in quanto lui il proponente di questo regolamento, ed inoltre ringrazio l'intera commissione e tutti i componenti che senza batter ciglio non si sottraggono al lavoro che si presenta in commissione, avranno la giusta considerazione in quanto proposta fatta per l'interesse della collettività. Questo per dire cosa. È una Commissione aperta a tutti, è una Commissione che deve lavorare, quindi, invito gli assessori, invito i dirigenti a presentare, a proporre alla stessa Commissione quanto più regolamenti possibili, per aggiornare quelli esistenti, perché è una Commissione che deve lavorare, vuole lavorare, e sta lavorando, quindi l'invito che rivolgo, e già l'ho fatto con una lettera, non so se è pervenuta a tutti, che si proceda alla trasmissione dei regolamenti in

commissione. È un invito che faccio a tutti i presenti assessori e ai dirigenti. Ringrazio tutti i componenti di cui ho il piacere di essere il Presidente di questa commissione, e sono orgoglioso, che continuando così, penso che noi alla fine della consiliatura potremo veramente dire che noi abbiamo fatto un lavoro egregio nell'interesse della collettività, in modo da aver regolamentato quasi tutto, un po' tutti i settori, con la speranza che questo Ente al più presto diventi regolamentato in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue cose.

Il consigliere Luongo, avutane facoltà, dichiara di ringraziare il consigliere Fenocchio che è il proponente di questo regolamento, e poi tutti quanti i componenti per la sensibilità avuta con la quale è stato licenziato questo regolamento. Questo regolamento, che è molto, molto restrittivo, non soltanto rispetto alle sale gioco, ai videopoker, ma anche rispetto ai giochi di abilità, e mi riferisco ai biliardini, a queste cose che arrecano sicuramente disturbo alla quiete dell'abitazione, oltre a recare un danno economico alle famiglie. Un regolamento che pone delle distanze certe, che è anche facilmente leggibile, e non solo, ma anche facilmente applicabile, quindi uno strumento snello sia per la dirigenza che dovrà approvarlo ma sia anche per eventuali controlli che possono essere effettuati, su questo tipo di attività. È un regolamento che pone anche un aspetto, che vedo per la prima volta ingrodato, infatti leggo che nella fase regolamentaria viene affrontato il problema relativo anche all'assetto di natura urbanistica e non solo ma anche quello relativo ai parcheggi, nel senso che queste strutture se non hanno a disposizione delle aree destinate ai parcheggi, non possono assolutamente nascere. Questo è un fatto a mio avviso, molto, molto importante, che va a limitare sul nascere queste strutture sul nostro territorio. Spero e questo è un augurio che voglio fare a tutti i membri della Commissione, che si possa cominciare a discutere tra poco, anche su una nuova regolamentazione delle attività commerciali introducendo questi fattori innovati, non soltanto quelli di natura urbanistica, ma anche quelli della pressione urbanistica che viene esercitata da queste strutture, da esercizi commerciali per la questione legata ai parcheggi. Tutto ciò, affinché tutti quanti noi, ci assumiamo la responsabilità di disciplinare una volta e per sempre queste attività nella nostra città.

Il consigliere Pollice, ottenuta la parola, interviene per dichiarazione di voto, ed ovviamente dichiara di essere in linea con gli intendi prospettati. Solo noi parliamo di gioco. Il gioco è un elemento fondamentale della vita, va regolamentato ovviamente, va controllato, va vigilato, perché è nelle nostre competenze. Evitiamo comunque, di fare grosse strumentalizzazioni sul gioco, in momenti bui come questi, il gioco regolato, il gioco maturato, il gioco equilibrato è una cosa alla quale ognuno di noi può vederlo come un'estrinsicazione delle proprie necessità e non certo come degenerazione ed elemento assolutamente negativo. Quindi giochiamo, giochiamo con le regole certe che questo consiglio, per quello che gli compete, vuole dare per quanto riguarda gli interessi delle fasce sociali dei nostri cittadini.

Il consigliere Fenocchio, avutane facoltà, vuole ringraziare veramente tutti, e anche se non è intervenuto, permettetemi di ringraziare il sindaco. Questo è un atto, che sembra semplice ma è un atto contro le lobby del gioco d'azzardo e diciamo, che in questa provincia non sono solo lobby che fanno capo solo a imprenditori virtuosi e quando un sindaco, ci mette la faccia, so, che proprio su di lui, arriveranno le pressioni degli imprenditori affinché, questa cosa non si faccia, oppure venga attenuata. Noi con quest'atto diciamo no, e quindi, questo no, è il primo nella Regione Campania, perché altri no ci sono stati nell'Emilia Romagna e in Veneto. E dire No in una Regione meridionale, a questo tipo di attività secondo me, è un atto meritorio che sta in capo al consiglio, ma anche di chi di questo consiglio, ne è il primo consigliere nonché sindaco della città, e quindi permettetemi di ringraziarlo a nome mio, a nome del consiglio e secondo me anche a nome dei cittadini puteolani.

Il consigliere Caiazza, avutane facoltà interviene per dichiarazione di voto. de Coubertin, parlando delle olimpiadi, facendo nascere le olimpiadi dell'era moderna, disse: l'importante non è vincere è partecipare. Noi sappiamo bene, che così non è, importante è partecipare ma per vincere. In questo regolamento comunale che impedisce questa fantasia di molti di partecipare per vincere, e, alla fine non si vince, ma spesso e volentieri si perde, ma non perde chi gioca soltanto, a volte si perde anche la dignità, non si perdono solo i soldi. Ben venga questo regolamento, e complimenti alla commissione. Siamo fortemente motivati a far sì che questo regolamento venga sottoposto a continue verifiche e controlli. Verifiche e controlli non al regolamento, perché sta bene così come è stato elaborato. Ma l'argomento è ostico duro, l'argomento è serio, foraggiare situazioni che provengono dalla perdita del gioco, ha distrutto famiglie, ha disgregato intere famiglie, genitori, ragazzi, quindi un complimento a questo regolamento, ma un invito a vigilare continuamente su queste attività.

Il consigliere Tozzi, avutane facoltà interviene per dichiarare il voto a favore al regolamento, anche perché è un'argomento molto complesso. È pur vero consigliere Fenocchio, che c'è una questione etica e c'è una questione pratica, certamente l'etica ci fa dire di arginare questa valanga tra l'altro a livello nazionale, sembra che rispetto a quello che si è fatto e che abbiamo fatto sembra che ci sia la controtendenza, a livello nazionale dove si auspica di voler dare autorizzazioni, licenze, in un momento così critico, di difficoltà economica. Questo atto mi auguro che in qualche modo, possa qualificare, possa dire che l'amministrazione di Pozzuoli non è d'accordo, non è in linea all'allargamento della distribuzione di autorizzazioni che già spadroneggiano in città. L'unica sottolineatura, e non vorrei fare l'avvocato del diavolo mi auguro che questo regolamento non possa essere poi in qualche modo, quindi ripeto, ho questo dubbio, che possa essere da un punto di vista amministrativo non messo in discussione con ricorsi vari, perché la giurisprudenza nazionale prevarrà su quella locale, quindi mi auguro di no, e mi auguro che l'amministrazione possa in qualche modo resistere e far rispettare questo regolamento sull'aspetto dell'allargamento delle concessioni come dicevo prima e anche delle autorizzazioni. Confermo il mio voto favorevole, contro,

purtroppo, questa malattia che sta rovinando non solo le persone, ma le famiglie, credo che rovini anche la struttura basilare di questa società sempre più impoverita di valori.

Il consigliere Manzoni, interviene per dichiarazione di voto, e nell'annunciare il voto favorevole per l'approvazione del regolamento, però, mi premeva un attimo ringraziare, perché oltre al lavoro della Commissione e alla proposta del Consigliere Fenocchio, c'è stato anche un lavoro della 5<sup>a</sup> Commissione, di cui è presidente il consigliere Pennacchio. Quindi, volevo anche ringraziare la 5<sup>a</sup> Commissione che unitamente alla Commissione Regolamenti ha svolto un ruolo fondamentale per l'approvazione di questo regolamento.

Il Presidente, esauriti gli interventi, pone a votazione per appello nominale la proposta all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di sala giochi e per l'istallazione di apparecchiature da gioco. Approvazione".

#### Il Consiglio Comunale

con voti espressi per appello nominale dai 23 consiglieri presenti e votanti, con 17 voti favorevoli e 6 contrari (Bifulco – Cossiga – Cutolo – Della Corte – Iasiello – Monaco) approva la proposta del punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di sala giochi e per l'istallazione di apparecchiature da gioco. Approvazione"

Il consigliere Pollice, propone di mettere a votazione l'esecutività immediata della proposta

#### Il Consiglio Comunale

Con voti espressi per appello nominale dai 23 consiglieri presenti e votanti approva all'unanimità l'esecutività immediata della proposta.

Verbale redatto ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale. La registrazione audio con l'estratto dattiloscritto della discussione consiliare intervenuta è depositata presso gli uffici della Segreteria Generale.

# COMUNE di POZZUOLI

Provincia di Napoli

## PROPOSTA di DELIBERAZIONE

**Oggetto:** *Regolamento per la disciplina delle attività di sala giochi e per l'installazione di apparecchiature da gioco – Approvazione.*

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che, con decreto del C. S. prot. n° 4272 del 26/01/2012, si affidava al segretario generale dott. Matteo Sperandeo la responsabilità dell'Area Attività Produttive e dei relativi Servizi, a norma dell'articolo 97, comma 4, lett. d), del d.lgs. 267/2000;

**Premesso:**

-che risulta pervenuta al Presidente del Consiglio comunale, da parte del consigliere Ereditato Fenocchio una proposta di deliberazione per il consiglio comunale relativa all'approvazione del regolamento comunale "per la disciplina delle attività di sala giochi e per l'installazione di apparecchiature da gioco";

-che alla proposta risultava allegato uno schema di regolamento;

**Preso atto** che la disciplina principale degli apparecchi da trattenimento collocati in luoghi accessibili al pubblico è contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e dal relativo Regolamento di Esecuzione di cui al R.D.06.05.1940, n. 635;

**Visto** il parere espresso dalla Commissione Regolamenti e Statuto in data 5 dicembre 2012

**Dato atto** che, alla luce di quanto sopra, si è provveduto alla predisposizione di uno schema di regolamento da proporre all'approvazione del consiglio comunale;

**Dato atto** che lo stesso, alla luce dell'istruttoria svolta dall'Ufficio competente e delle valutazioni rese in sede di Commissione consiliare, risulta emendato nel testo definitivo allegato alla presente;

**Visto** il testo del regolamento comunale innanzi citato;

**Ritenuto** che su detto atto vada acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 dal dirigente competente;

**Considerato** e dato atto che il provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**Ritenuta** la competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, del consiglio comunale;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** lo statuto dell'ente

propone

1. di approvare il "Regolamento per la disciplina delle attività di sala giochi e per l'installazione di apparecchiature da gioco" del Comune di Pozzuoli".



**Il Dirigente  
Responsabile del Servizio**  
dott. Matteo Sperandeo

Sulla proposta di deliberazione che precede si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.).



**Il Dirigente**  
**Il Responsabile del Servizio**  
dott. Matteo Sperandeo

Handwritten signature of Matteo Sperandeo, written in black ink over a horizontal line.



## Comune di Pozzuoli

# Regolamento per la disciplina dell'attività di SALA GIOCO

Esaminato ed approvato dalla Commissione Regolamenti  
in data 5 DIC. 2012 2012

Il presidente Ing. Luigi Manzoni



La Commissione:

dott. Enrico Russo

Capo Gruppo I.D.V.

sig. Elio Buono

Capo Gruppo P.D.

sig. Vincenzo Bifulco

Capo Gruppo Bene Comune

prof. Filippo Monaco

Capo Gruppo P.D.L.

arch. Salvatore Maione

Capo Gruppo F.L.I.

dott. Espedito Fenocchio

Capo Gruppo Uniti per la Libertà

dott. Paolo Tozzi


Capo Gruppo Verdi

dott. Mario M. Cutolo

Capo Gruppo U.D.C. *riulky*

dott. Michelangelo Luongo

Capo Gruppo S.E.L.



**ART. 1**  
**DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONE DI SALA GIOCO**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di apertura delle attività di sala giochi e di installazione, gestione ed uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici per giochi leciti da trattenimento e da gioco di abilità, in attività commerciali e pubblici esercizi.
2. Viene denominata sala giochi un locale allestito per lo svolgimento di giochi leciti e dotato di almeno n. 10 (dieci) apparecchi da gioco meccanici, semiautomatici o elettronici, da trattenimento e da gioco di abilità (non rientrano nel conteggio i tavoli da biliardo, i juke box e il Bowling).
3. La gestione di sale giochi e di singoli apparecchi da gioco è subordinata all'ottenimento della licenza rilasciata dal Dirigente del Servizio comunale competente, ai sensi della normativa vigente.
4. Le modalità di rilascio della licenza di esercizio delle attività di cui ai punti precedenti sono disciplinate dalla normativa vigente.

**ART. 2**  
**CARATTERISTICHE DEI GIOCHI**

1. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.
2. E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimento e da gioco di abilità in cui l'elemento di abilità e trattenimento è preponderante rispetto all' elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro.  
Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi.
3. Appartengono, altresì, alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita.
4. I beni succitati non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro ed in premi di diversa specie. Essi non debbono né possono realizzare alcun fine di lucro.



5. E' consentita l'installazione di apparecchi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, quali INTERNET, utilizzabili come strumenti di gioco da trattenimento, purchè autorizzati anche ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti.
6. E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo vale a dire quelli che hanno insita una scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro o vincite di valore superiore ai limiti fissati dal comma 5 dell'art. 11<sup>o</sup> del T.U.L.P.S.
7. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura, visti gli artt. 1, 9 e 100 del T.U.L.P.S., 194 e 195 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. così come modificati ed integrati dalla L.388/2000.

**ART. 3  
UBICAZIONE**

1. L'ubicazione dell'esercizio per l'attività di sala gioco è consentita solo in locali con destinazione d'uso direzionale/commerciale conforme alle previsioni del P.R.G. o del PGT vigente e adottato, nel rispetto di una adeguata dotazione di parcheggi stabilita all'atto del rilascio della licenza ed in osservanza delle norme del codice della strada.
2. Non potrà essere rilasciata una nuova licenza o l'autorizzazione al trasferimento di una sala giochi esistente in zona urbanistica (centro storico).
3. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo, non potrà essere rilasciata una nuova licenza o l'autorizzazione al trasferimento di una sala giochi esistente, qualora l'esercizio si collochi in stretta prossimità di scuole, chiese o altri luoghi di culto, ospedali o simili, istituzioni religiose e comunque ad una distanza non inferiore a metri stradali 500 da questi luoghi.
4. Inoltre non potrà essere rilasciata una nuova licenza o l'autorizzazione al trasferimento di una sala giochi esistente, qualora l'esercizio si collochi ad una distanza inferiore a metri lineari 200 da altre sale giochi.
5. L'ubicazione non potrà essere in edifici destinati a civile abitazione e comunque, ad almeno m. 100 stradali da questi in ogni direzione.

**ART. 4  
SUPERFICIE E CARATTERISTICHE DEI LOCALI**

1. I locali adibiti a sala da gioco devono rispettare le norme del Regolamento Edilizio, le normative riguardanti l'Igiene Pubblica, le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità, e devono rispettare i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico nonché di qualsiasi altra norma vigente in materia.


The bottom of the page features several handwritten signatures and stamps. From left to right, there is a signature that appears to be 'dy', followed by a large, stylized signature. In the center, there is a circular stamp with illegible text inside. To the right of the stamp is another signature, and further right is a signature that looks like 'B A'. The signatures are written in black ink on a white background.

2. I locali devono essere ben aerati e la superficie occupata dai giochi non deve superare il 50% della superficie calpestabile (sup. pavimento) complessiva, computata al netto della superficie dei servizi igienici.
3. La superficie minima dei locali, per il rilascio di nuove licenze, è fissata in mq. 50, la superficie massima in mq. 150.
4. Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche esercitata come attività secondaria e complementare attraverso distributori automatici. La superficie occupata dagli stessi non deve essere superiore ad un quinto della superficie non occupata dai video giochi.
5. I locali devono essere dotati di:
  - a) Servizio igienico per uomini
  - b) Servizio igienico per donne
  - c) Servizio igienico "privato" per il personale
  - d) Servizio igienico per disabili
6. I locali adibiti all'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile.
7. Il richiedente deve essere in possesso dei certificati attestanti l'adeguamento dell'impianto elettrico e di ogni altra attrezzatura alle norme vigenti.
8. L'autorizzazione è rilasciata, salve le distanze ed i requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti norme e dal presente regolamento, previa verifica dell'incidenza dell'attività sulle condizioni di viabilità e di traffico.
9. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e dell' igienicità dei locali, l'Amministrazione Comunale potrà imporre all-interessato in ogni momento ed a sue spese:
  - a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
  - b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
  - c) l'adozione di particolari limiti massimi di clienti e d'età per l'accesso ai giochi;
  - d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
  - e) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
10. Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti dall'Amministrazione comunale, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi infraprocedimentali di cui all'art. Il della legge 241/1990.

#### ART. 5

#### **RILASCIO, PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLA DOMANDA DI APERTURA**

1. La licenza per l'apertura di una sala giochi è rilasciata dal Dirigente/Responsabile del servizio comunale competente.
2. L'interessato deve presentare al Comune domanda in bollo su apposito modulo predisposto dal servizio comunale competente.



3. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati, ovvero, ove consentito, da dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni di cui agli art. 2 e 4 della Legge 04/01/1968 n.15 e dal D.P.R.03/06/1998 n.15 e dal D.P.R.03/06/1998 n.58(normativa antimafia).

**a. Per unico titolare:**

cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, numero di codice fiscale del richiedente.

**b. Per società:**

generalità del Legale Rappresentante o Amministratore Unico o presidente del Consiglio di Amministrazione, regione sociale e denominazione, finalità, oggetto sociale, numero di partita LV.A. e codice fiscale;

data ed estremi di registrazione dell'atto costitutivo;

numero e data dell'iscrizione al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo)

rilasciata dalla competente Camera di Commercio;

**C. Per tutti:**

ubicazione dell'esercizio e denominazione prescelta, da esporre sull'insegna del medesimo; indicazione della destinazione d'uso del locale (commerciale/direzionale), desumibile dal certificato di agibilità dei locali;

numero e tipo di giochi che si intendono installare (per tipo di gioco si intende o da intrattenimento o di abilità);

Dichiarazione con la quale si attesta che il locale ha una capienza inferiore a 100 posti e non è quindi soggetto alle norme di prevenzione incendi, nel caso di capienza superiore a 100 posti dovrà dichiarare gli estremi, la data di rilascio del Certificato di prevenzione incendi nonché la data di scadenza della sua validità;

La dichiarazione di essere a conoscenza che l'utilizzo della sala da gioco per manifestazioni con presenza di pubblico e strutture, tali da provocare contatti accidentali (tornei, ecc.), dovrà essere autorizzato per le condizioni di sicurezza dei locali di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.

4. Alla domanda di cui al comma 1 dovrà essere allegata, inoltre, la seguente documentazione:

a. n. quattro planimetrie dei locali in scala 1:100e relazione tecnica descrittiva dei locali, sottoscritte da tecnico abilitato, con evidenziata l'esatta individuazione della zona destinata all'attività di sala da gioco e dei relativi servizi igienici, nonché la percentuale della superficie di occupazione dei giochi rispetto all'area del locale;

b. documentazione comprovante la disponibilità dei locali, mediante dichiarazione di proprietà o contratto di locazione o altro atto similare registrato;

c. copia licenza, foto e regolamento dei giochi in armonia con le vigenti normative in materia;

d. certificato di impatto acustico redatto e firmato da tecnico abilitato attestante che l'attività svolta consente il rispetto dei limiti di rumore differenziale nelle abitazioni limitrofe ai sensi delle vigenti normative in materia;


e. generalità della ditta distributrice dei giochi;

f. nulla osta rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate ai sensi della vigente normativa.

g. Elenco completo dei giochi installati, descrizione delle attività di intrattenimento consentite nei locali, regolamento dei singoli giochi;

h. Relazione specifica sul traffico indotto e sulla dotazione dei posteggi pubblici e di pertinenza dell'immobile

5. il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente ed eventuali pareri in merito alla sorvegliabilità dei locali ai sensi dell'art. 153 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. R.D. 635/40 saranno accertati d'ufficio.



5

ART. 6  
**NOMINA DEL RAPPRESENTANTE**

1. Le licenze rilasciate ai sensi del Testo unico delle Leggi di P.S. sono personali e possono, comunque, essere condotte per mezzo di rappresentante ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S. medesimo.
2. Il titolare richiedente in possesso di licenza può, con comunicazione in bollo, nominare un rappresentante, questi deve dare il proprio assenso e deve essere in possesso dei requisiti soggettivi come il titolare. Detti requisiti saranno accertati d'ufficio, il nominativo del rappresentante sarà annotato sul titolo di polizia.

ART. 7  
**DOMANDE CONCORRENTI**


1. Per concorrenti si intendono le richieste presentate da soggetti diversi che intendono esercitare la medesima attività negli stessi locali/area/zona.
2. In caso di domande concorrenti, la priorità sarà accordata alla prima domanda completa della prescritta documentazione secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo generale del Comune.

ART. 8  
**TRASFERIMENTO DEI LOCALI**

1. Il trasferimento dell'attività in altri locali è ammesso nel rispetto delle norme contenute negli articoli 3,4 e 5 del presente regolamento e previo rilascio di una nuova licenza.
2. Qualora il trasferimento sia dovuto a sopravvenuta comprovata causa di forza maggiore, la licenza potrà essere rilasciata anche in parziale deroga alle disposizioni di cui all'arto 3 purché il trasferimento stesso avvenga in locali già adibiti a sala giochi ed aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 del presente regolamento.
3. Si considerano, ai fini del precedente comma 2, cause di forza maggiore:
  - a. Lo sfratto giudiziario esecutivo dichiarato per motivi non imputabili a responsabilità del titolare;
  - b. La sopravvenuta inagibilità dei locali;
  - c. La dimostrazione della sussistenza delle cause di forza maggiore di cui al comma 3 è ad esclusivo carico del richiedente.


ART. 9  
**RINNOVO E DURATA DELLA LICENZA**

La licenza non è soggetta al rinnovo annuale fermo restando gli obblighi del titolare previsti dal successivo articolo 10.

A series of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. There are approximately seven distinct marks, some appearing to be full names and others as initials or abbreviations.

ART. 10  
**OBBLIGHI DEL TITOLARE**

1. Il titolare della sala giochi deve adempiere ai seguenti obblighi:
  - a) Presentare, entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza, la documentazione integrativa richiesta;
  - b) Comunicare per iscritto all'ufficio competente, entro 60 giorni dalla data del rilascio della licenza, l'inizio attività;
  - c) Esporre fuori dall'esercizio l'insegna con la scritta "SALA GIOCHI" preventivamente autorizzata;
  - d) Tenere esposti all'interno dell'esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, il regolamento, il prezzo di ogni gioco, l'età minima di utilizzo dei giochi e la tabella dei giochi proibiti, che sarà rilasciata ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S. contestualmente al rilascio della licenza di esercizio;
  - e) Esporre all'esterno dell'esercizio, in modo ben visibile e leggibile, un cartello con indicato l'orario di apertura e di chiusura della sala giochi;
  - f) A norma di quanto indicato all'art. 2 del presente regolamento, aprire gli apparecchi di trattenimento e da gioco a richiesta degli Agenti ed Ufficiali di Pubblica Sicurezza, per le ispezioni ed i controlli necessari;
  - g) Collocare gli apparecchi da gioco e trattenimento in modo da non arrecare intralcio.
  
2. Qualora il titolare intenda **aumentare il numero dei giochi esistenti** dovrà presentare apposita domanda in bollo redatta su modulo predisposto dal servizio comunale competente indirizzata al Comune, contenente la seguente documentazione:
  - a) Foto e regolamento dei giochi, in armonia con le normative vigenti in materia;
  - b) Generalità della ditta distributrice che li installa;
  - c) Nulla osta dell'Agenzia delle Entrate competente;
  - d) Quattro planimetrie dei locali in scala 1: 100 sottoscritte da tecnico abilitato con evidenziata l'esatta individuazione della zona destinata all'attività di sala da gioco e dei relativi servizi igienici, nonché la percentuale della superficie di occupazione dei giochi rispetto all'area del locale;
  - e) Relazione redatta e firmata da tecnico abilitato, attestante che l'attività svolta nella sala da gioco a seguito dell'aumento dei giochi, consente il rispetto dei limiti di rumore differenziali e non apporta peggioramenti sul piano acustico rispetto alle prescrizioni impartite sulla licenza originale.
  
3. Qualora il titolare intenda ridurre il numero dei giochi esistenti dovrà presentare comunicazione (DIA) redatta su modulo predisposto dal Servizio comunale competente in carta semplice indirizzata al Comune contenente: N. 2 planimetrie dei locali in scala 1: 100 con evidenziata l'esatta individuazione della zona destinata all'attività di sala da gioco e dei relativi servizi igienici, nonché la percentuale della superficie di occupazione dei giochi rispetto all'area del locale.
  
4. Qualora il titolare intende sostituire i giochi esistenti dovrà presentare comunicazione (SCIA) redatta su modulo predisposto dal Servizio comunale competente in carta semplice indirizzata al Comune, contenente la seguente documentazione:
  - a) Foto e regolamento dei giochi, in armonia con le normative vigenti in materia;
  - b) Generalità della ditta distributrice che li installa;
  - c) Nulla osta rilasciato dall'Agenzia delle Entrate competente;
  - d) Relazione redatta e firmata da tecnico abilitato, attestante che l'attività svolta nella sala da gioco a seguito della sostituzione dei giochi, consente il rispetto dei limiti di rumore



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones to the right.

differenziali e non apporta peggioramenti sul piano acustico rispetto alle prescrizioni impartite sulla licenza originale.

5. Qualora il titolare intenda **modificare la superficie dei locali** dovrà presentare apposita domanda in bollo indirizzata al Comune contenente la seguente documentazione:
- Estremi della relativa DIA! Concessione Edilizia ed il relativo certificato di agibilità;
  - La nuova capienza dei locali (nel caso il locale abbia capienza inferiore a 100 posti il richiedente deve dichiarare in calce all'istanza la non assoggettabilità alle norme di Prevenzione incendi);
  - La data di rilascio del Certificato di prevenzione incendi, nonché la data di validità dello stesso, in caso di capienza superiore a 100 posti;
  - N. 4 planimetrie dei locali in scala 1:100 sottoscritte da tecnico abilitato, con evidenziata l'esatta individuazione della zona destinata all'attività di sala da gioco e dei servizi igienici, nonché la percentuale della superficie di occupazione dei giochi rispetto all'area del locale;
  - Documentazione redatta e firmata da tecnico abilitato attestante che l'attività svolta consente il rispetto dei limiti di rumore differenziale nelle abitazioni limitrofe ai sensi delle vigenti normative in materia.

#### ART. 11 SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA'

- Salve le disposizioni speciali che prevedono diversi limiti, l'accesso alle attività di intrattenimento e svago nelle sale giochi non è consentito:
  - Ai minori anni 14 se non accompagnati da persona maggiorenne legata agli stessi da rapporti di parentela, adozione e affiliazione;
  - Ai minori di età compresa fra i 14 ed i 18 anni: nelle ore antimeridiane dei giorni non festivi se non accompagnati da persona maggiorenne legata agli stessi da rapporti di parentela, adozione e affiliazione;
- Al fine di quanto previsto nel comma precedente l'esercente dovrà richiedere l'esibizione e la consegna per la copia di idonea documentazione attestante i rapporti di parentela. La documentazione dovrà essere trattata nel rispetto delle norme sulla privacy ed il trattamento dei dati personale.
- E' obbligatoria l'affissione presso il locale, in luogo ben visibile al pubblico, della tabella dei giochi proibiti, del regolamento e dei prezzi di ciascun gioco.
- Sono comunque fatti salvi i limiti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia di "videopoker" ed altri giochi similari
- L'orario di apertura delle sale giochi è disciplinato con ordinanza sindacale.
- I giochi installati devono rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. e dalle altre norme vigenti.
- Separazione area videogiochi rivolti a maggiorenni e minorenni(SALE NON CONTIGUE TRE ESSE).

#### ART. 12 UTILIZZO DEGLI SPAZI

E' vietata la collocazione di attrezzature all'esterno dell'esercizio sia su area privata che pubblica.

ART. 13  
**ORARI DELLA SALA DA GIOCO**

1. Con apposita ordinanza il Sindaco fissa gli orari di apertura e di chiusura delle sale da gioco, nei limiti delle seguenti fasce orarie:


**apertura** non prima delle ore 10,00 antimeridiane

**chiusura** non oltre le ore 22,00

2. L'ordinanza sindacale dovrà disciplinare gli orari di apertura e chiusura delle sale da gioco tenuto conto della collocazione delle stesse in zone residenziali e/o a prevalente destinazione residenziale e in tutto il Centro storico ove vengano riscontrati casi di superamento dei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia e/o episodi di disturbo e intralcio della viabilità, secondo quanto previsto dal T.U.L.P.S., dal vigente C.d.S., dalla L. 47 del 26.10.1995 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Ordinanza dovrà inoltre prevedere particolari fasce orarie di accesso alle sale gioco, nel periodo scolastico, da parte di minorenni, come disciplinato dall' art. 11.

ART. 14  
**TRASFERIMENTO DI GESTIONE O DI PROPRIETA'**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda può avvenire per atto tra vivi o causa di morte del titolare e comporta il trasferimento della licenza.
2. Il predetto trasferimento avviene mediante il rilascio di nuova licenza con le modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento.
3. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi, il subentrante per poter ottenere la licenza deve presentare istanza al Comune entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento dell'Azienda, secondo le modalità di cui all'art. 5 e allegando:
  - a) Contratto di cessione dell'Azienda, registrata nei modi di legge;
  - b) Dichiarazione in carta semplice di rinuncia della licenza da parte del precedente titolare;
  - c) Originale della licenza.
4. Nel caso di trasferimento per causa di morte il subentrante deve presentare istanza al Comune entro 90 giorni dalla data di decesso del dante causa, secondo le modalità di cui all'art. 5 e allegando:
  - a) Certificato di morte del precedente titolare;
  - b) Documentazione comprovante l'attribuzione della qualità di erede e dichiarazione di rinuncia da parte di altri eredi;
  - c) Originale della licenza.
5. Decorsi 365 giorni dalla data di morte del precedente titolare senza aver presentato la domanda, gli eredi decadono dal diritto di ottenere la licenza e di riprendere l'attività.
6. Il termine di cui al comma 5 del presente articolo può essere prorogato dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente, prima della scadenza qualora l'interessato dimostri, documentando lo, che il ritardo non è imputabile allo stesso.
7. Sia in caso di subingresso per atto fra vivi che in caso di subingresso per causa di morte, il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto il rilascio della licenza a proprio nome



In entrambi i casi l'attività deve essere ripresa entro tre mesi dal rilascio della licenza, salvo proroga per comprovate cause di forza maggiore.

#### ART. 15

#### **SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITA'**

1. Il titolare può interrompere l'attività per un massimo di otto giorni senza l'obbligo di dare alcuna comunicazione al Comune.
2. La sospensione dell'attività da 9 (nove) giorni a 90 (novanta) giorni deve essere comunicata per iscritto.
3. Per un periodo superiore ai 90 giorni, la sospensione dovrà essere autorizzata comprovando le ragioni di necessità o la causa di forza maggiore, fino ad un massimo di 365 giorni; trascorso tale periodo senza che l'esercizio venga riattivato dandone comunicazione scritta, la licenza sarà revocata.
4. Il periodo di riposo per ferie, se superiore gli otto giorni, dovrà essere comunicato con nota scritta.

#### ART. 16

#### **REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELLA LICENZA**

1. Oltre ad eventuali altri casi previsti dalle leggi vigenti; la licenza viene revocata:
  - a) Qualora non si attivi l'esercizio entro 60 giorni dalla data di rilascio della licenza, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - b) Qualora si sospenda l'attività di esercizio senza la prescritta autorizzazione per un periodo superiore a tre mesi;
  - c) Per chiusura dell'esercizio, senza preventiva comunicazione, per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni;
  - d) Qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte i requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S. approvato con RD. 773/31;
  - e) Su richiesta delle autorità competenti per motivi di ordine pubblico.
2. La licenza è sospesa e può essere revocata, in caso di recidiva, nei seguenti casi:
  - a) Nel caso di abuso del titolare ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S.;
  - b) Per ripetuta inosservanza delle norme indicate dagli articoli 4,10,11,12,13,18 e 20 del presente regolamento;
  - c) Per accertato superamento da parte di competenti organi di controllo dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative;
  - d) Per modifica totale o parziale dell'esercizio dell'attività principale;
  - e) Per sostituzione non autorizzata degli apparecchi da gioco;
  - f) Per chiusura dell'esercizio, senza preventiva comunicazione, per un periodo superiore a 8 (otto) giorni.
3. Se dall' esercizio dell' attività in tutte le ipotesi di cui all'art. 1, dovessero derivare problemi relativi all'ordine pubblico o intralcio al traffico veicolare e pedonale a causa dell'assembramento di persone o della presenza di autoveicoli o motoveicoli, o comunque disturbo della quiete pubblica, verrà disposta dal Dirigente/Responsabile del Servizio comunale competente, sentita la Giunta comunale, la sospensione della licenza per l'esercizio dell'attività di cui sopra per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi.

4. In caso di recidiva alla violazione di cui al comma 3, è prevista la revoca della licenza con provvedimento motivato dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente.

#### ART. 17

### ATTIVITA' COMPLEMENTARI CONSENTITE IN SALA DA GIOCO


Presso la sala giochi è ammessa:

- a) L'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche, previa osservanza delle norme vigenti previste in materia e del presente Regolamento;
- b) L'installazione di apparecchi televisivi che trasmettono su reti normali e codificate.

#### ART. 18

### INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI DA GIOCO IN ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI

1. Presso i circoli privati e i pubblici esercizi in genere, è consentita, previo il possesso della prescritta licenza, l'installazione di un numero di apparecchi da gioco di cui all'art. 1 comma 1, non superiore a 3, per gli esercizi con superficie fino a mq. 100 e non superiore a 5, per esercizi con superficie superiore a mq. 100, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. Presso le tabaccherie e ricevitorie è consentito installare video giochi in numero non superiore a 2. Rientra nel computo dei giochi da installare nelle attività di cui sopra, anche il biliardo.
2. Ai fini dell'installazione di apparecchi da gioco di cui al comma 1 deve essere presentata domanda al Sindaco, su modulo predisposto dal Servizio Comunale competente corredata dalla seguente documentazione:
  - a) Generalità della ditta distributrice che li installa;
  - b) Nulla osta dell' Agenzia delle Entrate competente;
  - c) Foto e regolamento dei giochi, in armonia con le vigenti normative in materia;
  - d) Perizia redatta e firmata da tecnico abilitato, che attesti che l'installazione di suddetti apparecchi da gioco, nell'esercizio commerciale o nel P.E., non sia causa di superamento dei limiti di rumore differenziale nelle abitazioni limitrofe ai sensi delle vigenti normative in materia;
  - e) Per locali con capienza superiore a 100 persone (calcolata con riferimento alle norme previste in materia di prevenzione incendi), il certificato di prevenzione incendi;
  - f) Dichiarazione con la quale si attesta che il locale ha una capienza inferiore a 100 posti e non è quindi soggetto alle norme di prevenzione incendi ma che in ogni caso rispetti i criteri di sicurezza e prevenzione.
3. L'installazione degli apparecchi da gioco non deve in alcun modo mutare le caratteristiche dell'attività principale; gli stessi apparecchi dovranno essere collocati in modo da non intralciare il regolare flusso e deflusso della clientela, non devono arrecare intralcio alcuno alla normale attività dell'esercizio, né disturbo alla quiete pubblica;
4. Gli apparecchi da gioco installati presso circoli privati devono essere utilizzati solo da coloro i quali siano muniti di regolare tessera associativa.



5. La licenza per l'installazione e il funzionamento di apparecchi da gioco rilasciata in attività commerciali (tabaccherie - ricevitorie) e nei P.E. in genere, decade in caso di cessazione dell'attività principale.
6. Non è consentito far funzionare gli apparecchi oltre le ore 22,00. Nelle ore di protrazione di orario non è assolutamente consentito far usare gli apparecchi.
7. Le violazioni sono sanzionate secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 19 del presente regolamento nonché dalle norme e regolamenti vigenti in materia.
8. Per quanto non previsto nel presente articolo per i giochi installati nelle attività sopraccitate, si rimanda agli articoli precedenti del presente regolamento.

**ART. 19  
VIGILANZA E SANZIONI**

1. La vigilanza sul rispetto della normativa relativa al presente regolamento è di competenza del Corpo di Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia.
2. Il Dirigente Responsabile del Servizio comunale preposto al rilascio delle licenze, ordina la rimozione degli apparecchi non conformi a quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento.
3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 16 comma 1, e fatto salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, sono punite con le sanzioni pecuniarie ed accessorie di seguito indicate:
  - a) Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1000,00;
  - b) Sospensione dell' attività per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi, nei casi di cui all'articolo 16, comma 2 o nel caso venga violata una stessa norma per due volte o norme diverse per tre volte.
4. Resta fermo il rimando all'apparato sanzionatorio delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

**ART. 20  
NORME FINALI E TRANSITORIE**

1. Gli esercenti pubblici già autorizzati ad installare gli apparecchi in argomento che non sono rispondenti ai requisiti di cui al sopraccitato articolo 18, dovranno, entro il 31 marzo 2013 adeguarsi alle disposizioni e norme del presente regolamento.
2. Per il rilascio di licenze di giochi leciti nei pubblici esercizi (biliardo, carte, ecc.) il Comune si riserva di verificare la rispondenza dei locali e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.



**ART. 21**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore decorsa la fase di pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle leggi dello Stato e della Regione Campania, vigenti in materia.

**ART. 22**  
**NORME IN CONTRASTO**

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme e disposizioni in materia che contrastino con la presente normativa.

**INDICE**

Articolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONE DI SALA DA GIOCO

Articolo 2 - CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

Articolo 3 - UBICAZIONE

Articolo 4 - SUPERFICIE E CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Articolo 5 - RILASCIO, PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLA DOMANDA DI  
APERTURA

Articolo 6 - NOMINA DEL RAPPRESENTANTE

Articolo 7 - DOMANDE CONCORRENTI

Articolo 8 - TRASFERIMENTO DEI LOCALI

Articolo 9 - RINNOVO E DURATA DELLA LICENZA

Articolo 10 - OBBLIGHI DEL TITOLARE

Articolo 11 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Articolo 12 - UTILIZZO DEGLI SPAZI

Articolo 13 - ORARI DELLA SALA GIOCHI

Articolo 14 - TRASFERIMENTO DI GESTIONE O DI PROPRIETA'

Articolo 15 - SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITA'

Articolo 16 - REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELLA LICENZA

Articolo 17 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI CONSENTITE IN SALA DA GIOCO


Articolo 18 - INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI DA GIOCO IN  
ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI

Articolo 19 - VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 20 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 - ENTRATA IN VIGORE

Articolo 22 - NORME IN CONTRASTO





**Municipio di Pozzuoli**  
*Provincia di Napoli*  
*Direzione Affari Generali*

Il giorno 5 dicembre 2012 alle ore 15.30, presso la Presidenza del Consiglio Comunale e convocata dal Presidente, ing. Luigi Manzoni, si è riunita la Commissione Regolamenti.

All'O.D.G.:

1. Regolamento "sala gioco",
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

ing. Luigi Manzoni	Presidente
dott. Enrico Russo	Presidente Consiglio Comunale
sig. Elio Buono	Capo Gruppo P.D.
dott. Espedito Fenocchio	Capo Gruppo Uniti per la Libertà
dott. Michelangelo Luongo	Capo Gruppo S.E.L.

Sono Assenti:

dott. Paolo Tozzi	Capo Gruppo Verdi
prof. Filippo Monaco	Capo Gruppo P.D.L.
arch. Salvatore Maione	Capo Gruppo F.L.I.
sig. Vincenzo Bifulco	Capo Gruppo Bene Comune
dott. Mario M. Cutolo	Capo Gruppo U.D.C.

E' presente il sig. Nicola Della Grottella in qualità di segretario.


Il Presidente, aperta la seduta, invita i presenti all'esamina del regolamento posto all'O.D.G. al quale il segretario ha apportato le modifiche richieste dai componenti della V^ C.C.P. e dal direttore U.O.C. geom. D'Alterio.

I presenti, dopo attenta lettura e valutazione del documento, approvano, all'unanimità dei presenti, il "Regolamento per la disciplina di SALA GIOCO".


Il presidente invita il segretario a trasmettere l'atto al Dirigente per il completamento dell'istruttoria al fine di presentarlo nel prossimo Consiglio Comunale.

Alle 17.00, termina l'incontro .

Il Segretario  
Nicola Della Grottella



Il Presidente  
Ing. Luigi Manzoni





**Comune di Pozzuoli**  
(Provincia di Napoli)

V<sup>^</sup> Commissione Consiliare Permanente

Prot. n° 17 del 23/11/2012

**Al Presidente della Commissione  
Regolamenti Comunali  
Sig. Sindaco  
Assessore Attività Produttive  
Carlo Morra  
Presidente del Consiglio  
E.p.c. Segreteria Generale**

→ **LORO SEDI**  
efe. *R. D'Alterio*

Oggetto: trasmissione nota n° 2949 del 22/11/2012.

Si trasmette, per eventuali adeguamenti di VS competenza, la nota a firma del Direttore U.O.C. Attività e Sviluppo Economico geom. Raffaele D'Alterio, relativa al regolamento comunale per la disciplina delle attività di sala giochi.

Distinti saluti



Il Presidente della 5<sup>a</sup> C.C.P.  
Domenico Pennacchio

*Domenico Pennacchio*



# Comune di Pozzuoli

(Prov.di Napoli)

Area Attività e Sviluppo Economico

Prot. n. 2949 del 22 NOV. 2012

Al Presidente della V°  
Commissione Comunale Permanente  
Sig. Domenico Pennacchio

e.p.c. All'Assessore alle Attività Produttive  
Sig. Carlo Morra  
LORO SEDI

Oggetto: Richiesta parere regolamento comunale per la disciplina delle attività di sala giochi e per l'installazione di apparecchi da gioco. -

In merito al parere richiesto si fa presente che nulla osta da parte di questo Ufficio all'adozione del regolamento in oggetto a condizione che vengano modificati e/o integrati alcuni punti:

- Art.5 punto n° 4 lett.A) n° 4 planimetrie e relazione tecnica descrittiva dei locali;
- Art.5 punto n°4 lett.C) aggiungere copia licenza;
- Art.10 punto n° 2 lett.D) n° 4 planimetrie;
- Art.10 punto n°3 n° 4 planimetrie;
- Art.10 punto n°4 sostituire DIA con SCIA;
- Art.21 eliminare "Regione Lombardia"

Il Direttore U.O.C.  
Geom. Raffaele D'Alterio



**Comune di Pozzuoli**  
(Provincia di Napoli)

V<sup>^</sup> Commissione Consiliare Permanente

Prot. n° 13 del 16/10/2012

→ **Al Presidente della Commissione  
Regolamenti Comunali  
All'Assessore Morra**  
**E.p.c. Sindaco**  
**E.p.c. Presidente del C.C**  
**LORO SEDI**

Oggetto: trasmissione verbale n° 48 dell'11/10 c.a. . "REGOLAMENTO SALE GIOCO"

In riferimento all'oggetto, si trasmette il verbale n° 48 dell'11/10 c.a. e relativa bozza di regolamento per le attività di sala gioco.

Tanto si doveva per i consequenziali adempimenti di vs. competenza.

Distinti saluti



Il Presidente della V<sup>^</sup> C.C.P.  
Domenico Pennacchio



**Comune di Pozzuoli**  
**(Provincia di Napoli)**

V^ Commissione Consiliare Permanente

**VERBALE N° 48**

Il giorno undici del mese di ottobre dell'anno duemiladodici, alla ore 11,30 presso la casa comunale di via Tito Livio n° 4, palazzina n° 4 gruppo P.D., si è svolta la seduta della V^ C.C.P. per l'esame dei lavori all'ordine del giorno:

- Regolamento sala gioco
- Varie ed eventuali.

Risultano presenti: Pennacchio Domenico in qualità di Presidente della V^ C.C.P., i consiglieri Visconti Raffaele, Testa Gennaro, Del Giudice Ciro, Orsi Maurizio, Russo Enrico presente dalle ore 12,10.

Assenti: Della Corte Nicola, Monaco Filippo.

Svolge le funzioni da segretario il dipendente incaricato Caso Giuseppe.

Il Presidente, alle ore 11,35 constatato che è stato raggiunto il numero legale, dichiara aperta la seduta..

Prende la parola il Presidente: che comunica il seguente calendario:

Venerdì 12 c.m. alle ore 10,30 seduta congiunte con la 6^ C.C.P. per la discussione del seguente O.d.g.: abrogazione Delibera di C.C. n° 482009.

Mercoledì 17 c.m. alle ore 10,30 il presidente della 3^ C.C.P. ha chiesto un riunione congiunta per la discussione del seguente O.d.g.: Arredo Urbano, Fiere e Mercati, Viabilità.

Detto questo, il presidente invita la commissione alla discussione all'O.d.g. "regolamento sala gioco, varie ed eventuali.

Interviene il presidente: letta e riletta la bozza di regolamentazione fatta pervenire dall'Assessore al ramo, proposta dal consigliere Fenocchio, la commissione in linea di massima trova tale proposta idonea alla realtà della nostra città.

Interviene il consigliere visconti: propone, che l'art. 11 al punto 7 venga così riformulato : **"SEPARAZIONE AREA VIDEOGIOCHI RIVOLTI A MAGGIORENNI E MINORENNI, SEPARATE DA UNA PORTA DA TENERE SEMPRE CHIUSA"**.

Interviene il presidente : propone di riformulare l'art. 13 al punto 1 **"CHIUSURA NON OLTRE LE ORE 22,00"**.

Interviene il consigliere Orsi: eliminare dall'art. 14 punti 3) e 4) **"DOMANDA IN BOLLO E SOSTITUIRLA CON IL TERMINE "ISTANZA IN CARTA SEMPLICE"**

Interviene il consigliere Del Giudice: all'art. 18 lettera f) 2° capoverso aggiungere **"COMUNQUE DEVE RISPETTARE I CRITERI DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI IL TUTTO DICHIARATA DA UN TECNICO ABILITATO"**

Interviene il presidente: l'art. 18 al punto 6 sostituire con **"ORE 22,00"**

Interviene il consigliere Orsi: i riferimento all'art. 19 lettera a), riformularlo come segue **"SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA EURO 300,00 A EURO 1000,00"**

Interviene il consigliere Testa: art. 20 punto 1 **"ENTRO IL 31 MARZO 2013"**.

Interviene il consigliere Visconti: propone di eliminare la parola **Regione Lombardia sicuramente erroneamente indicata con la parola Campania**.

Alle ore 14,00, il presidente aggiorna la seduta al giorno 15/10/2012 alle ore 11,30, stabilendo il seguente O.d.g.: 1) proposta di abrogazione delibera di C.C. n° 4/2009, 2) varie ed eventuali..

Del che è verbale che letto viene sottoscritto.

Il Presidente  
Domenico Pennacchio



Il Segretario  
Caso Giuseppe



*Municipio di Pozzuoli*  
*Provincia di Napoli*  
*Assessorato allo Sviluppo Economico e Attività Produttive*

Prot.  
Del

*76*  
*5/9/2012*

Al Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione C. P.  
Sig. Domenico Pennacchio  
SEDE

Oggetto: invio proposta ai sensi dell'art. 54 –Regolamento per la disciplina dell'attività di sala da gioco e per l'installazione di apparecchiature da gioco.

Si trasmette, in allegato, la proposta di regolamento in oggetto specificata per l'esame della Commissione da Lei presieduta.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Assessore  
Carlo Morra

32298  
31 AGO. 2012



*Comune di Pozzuoli*  
*N.° 5/2012*

AL SINDACO DEL COMUNE DI POZZUOLI  
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
ALL'ASSESSORE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
ALL'ASSESSORE POLITICHE SOCIALI

Oggetto: proposta ai sensi dell'Art. 54 regolamento per la disciplina dell'attività di solo gioco.

Si invia la delibera per il regolamento in oggetto.

IL CONSIGLIERE

~~ESPEDITO FENOCCHIO~~



**COMUNE DI POZZUOLI**

**PROVINCIA DI NAPOLI**

**Ufficio Commercio**

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DELL' ATTIVITA'  
DI SALA GIOCO  
E PER L'INSTALLAZIONE DI  
APPARECCHIATURE  
DA GIOCO**

## SOMMARIO

- Articolo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONE DI SALA DA GIOCO
- Articolo 2 – CARATTERISTICHE DEI GIOCHI
- Articolo 3 – UBICAZIONE
- Articolo 4 – SUPERFICIE E CARATTERISTICHE DEI LOCALI
- Articolo 5 – RILASCIO, PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLA DOMANDA DI APERTURA
- Articolo 6 – NOMINA DEL RAPPRESENTANTE
- Articolo 7 – DOMANDE CONCORRENTI
- Articolo 8 – TRASFERIMENTO DEI LOCALI
- Articolo 9 – RINNOVO E DURATA DELLA LICENZA
- Articolo 10 – OBBLIGHI DEL TITOLARE
- Articolo 11 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
- Articolo 12 – UTILIZZO DEGLI SPAZI
- Articolo 13 – ORARI DELLA SALA GIOCHI
- Articolo 14 – TRASFERIMENTO DI GESTIONE O DI PROPRIETA'
- Articolo 15 - SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITA'
- Articolo 16 – REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELLA LICENZA
- Articolo 17 – ATTIVITA' COMPLEMENTARI CONSENTITE IN SALA DA GIOCO
- Articolo 18 – INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI DA GIOCO IN DETERMINE ATTIVITA' COMMERCIALI (TABACCHERIE – RICEVITORIE), CIRCOLI PRIVATI, ESERCIZI DI TRATTENIMENTO E PUBBLICI ESERCIZI COMPRESI QUELLI DI SOMMINISTRAZIONE
- Articolo 19 – VIGILANZA E SANZIONI
- Articolo 20 – NORME FINALI E TRANSITORIE
- Articolo 21 – ENTRATA IN VIGORE
- Articolo 22 – NORME IN CONTRASTO

**ART. 1**  
**DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONE DI SALA DA GIOCO**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sala giochi e ~~di modalità di~~ <sup>delle Attività di</sup> installazione, gestione ed uso degli apparecchi ~~di~~ <sup>de</sup> congegni automatici, semiautomatici, elettronici per giochi leciti da trattenimento e da gioco di abilità, in determinate attività commerciali, (tabaccherie, ricevitorie), circoli privati, esercizi di trattenimento e pubblici esercizi di somministrazione. *in A.M.V.A. comunali e pubbliche*
2. Viene denominata sala giochi un locale allestito per lo svolgimento di giochi leciti e dotato di almeno n. 10 (dieci) apparecchi da gioco meccanici, semiautomatici o elettronici, da trattenimento e da gioco di abilità (non rientrano nel conteggio i tavoli da biliardo, i juke box e il Bowling).
3. La gestione di sale giochi e di singoli apparecchi da gioco è subordinata all'ottenimento della licenza rilasciata dal Dirigente ~~Responsabile~~ <sup>Comune</sup> del Servizio comunale competente, ai sensi del ~~combinato disposto dell'art. 19, 1° comma, punto 8 del D.P.R. 24.04.1977 n. 616 e del D. Lgs. 267/2000.~~ *la normativa vigente*
4. Le modalità di rilascio della licenza di esercizio delle attività di cui ai punti precedenti sono disciplinate dall'art. 86 del R.D. 18/06/1931 n. 773 recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, dall'art. 110 del medesimo T.U. e successive modifiche ed integrazioni nonché del relativo Regolamento di esecuzione; dalla L. 23.12.2000. *normativa vigente*

**ART. 2**  
**CARATTERISTICHE DEI GIOCHI**

1. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.
2. E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimento e da gioco di abilità in cui l'elemento di abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro.  
Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi.
3. Appartengono, altresì, alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita.
4. I beni succitati non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro ed in premi di diversa specie. Essi non debbono né possono realizzare alcun fine di lucro.

5. E' consentita l'installazione di apparecchi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, quali INTERNET, utilizzabili come strumenti di gioco da trattenimento, purché autorizzati anche ai sensi del ~~D. Lgs. 17.03.1995 n. 103~~ e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti. *della quale si ripete*
6. E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo vale a dire quelli che hanno insita una scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro o vincite di valore superiore ai limiti fissati dal comma 5 dell'art. 11° del T.U.L.P.S. *OK*
7. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura, visti gli artt. 1, 9 e 100 del T.U.L.P.S., 194 e 195 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. così come modificati ed integrati dalla L. 388/2000. *OK*

### ART. 3 UBICAZIONE

1. L'ubicazione dell'esercizio per l'attività di sala gioco è consentita solo in locali con destinazione d'uso direzionale/commerciale conforme alle previsioni del P.R.G. o del PGT vigente e adottato, nel rispetto di una adeguata dotazione di parcheggi stabilita all'atto del rilascio della licenza ed in osservanza delle norme del codice della strada. ]
2. Non potrà essere rilasciata una nuova licenza o l'autorizzazione al trasferimento di una sala giochi esistente in zona urbanistica "A" (centro storico).
3. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo, non potrà essere rilasciata una nuova licenza o l'autorizzazione al trasferimento di una sala giochi esistente, qualora l'esercizio si collochi in stretta prossimità di scuole, chiese o altri luoghi di culto, ospedali o simili, istituzioni religiose e comunque ad una distanza non inferiore a metri stradali ~~100~~ *500* da questi luoghi.
4. Inoltre non potrà essere rilasciata una nuova licenza o l'autorizzazione al trasferimento di una sala giochi esistente, qualora l'esercizio si collochi ad una distanza inferiore a metri lineari 200 da altre sale giochi.
5. L'ubicazione non potrà essere in edifici destinati a civile abitazione e comunque, ad almeno m. 100 stradali da questi in ogni direzione.

### ART. 4 SUPERFICIE E CARATTERISTICHE DEI LOCALI

1. I locali adibiti a sala da gioco devono rispettare le norme del Regolamento Edilizio, le normative riguardanti l'Igiene Pubblica, le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità, e devono rispettare i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico nonché di qualsiasi altra norma vigente in materia.

2. I locali devono essere ben aerati e la superficie occupata dai giochi non deve superare il 50% della superficie calpestabile (sup. pavimento) complessiva, computata al netto della superficie dei servizi igienici.
3. La superficie minima dei locali, per il rilascio di nuove licenze, è fissata in mq. 50, la superficie massima in mq. 150.
4. Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche esercitata come attività secondaria e complementare attraverso distributori automatici. La superficie occupata dagli stessi non deve essere superiore ad un quinto della superficie non occupata dai video giochi.
5. I locali devono essere dotati di:
  - a) Servizio igienico per uomini
  - b) Servizio igienico per donne
  - c) Servizio igienico "privato" per il personale
  - d) Servizio igienico per disabili.
6. I locali adibiti all'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile.
7. Il richiedente deve essere in possesso dei certificati attestanti l'adeguamento dell'impianto elettrico e di ogni altra attrezzatura alle norme vigenti.
8. L'autorizzazione è rilasciata, salve le distanze ed i requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti norme e dal presente regolamento, previa verifica dell'incidenza dell'attività sulle condizioni di viabilità e di traffico.
9. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e dell'igienicità dei locali, l'Amministrazione Comunale potrà imporre all'interessato in ogni momento ed a sue spese:
  - a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
  - b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
  - c) l'adozione di particolari limiti massimi di clienti e d'età per l'accesso ai giochi;
  - d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
  - e) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
10. Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti dall'Amministrazione comunale, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi infraprocedimentali di cui all'art. 11 della legge 241/1990.

## **ART. 5**

### **RILASCIO, PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLA DOMANDA DI APERTURA**

1. La licenza per l'apertura di una sala giochi è rilasciata dal Dirigente/Responsabile del servizio comunale competente.
2. L'interessato deve presentare al Comune domanda in bollo su apposito modulo predisposto dal servizio comunale competente.

3. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati, ovvero, ove consentito, da dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni di cui agli art. 2 e 4 della Legge 04/01/1968 n. 15 e dal D.P.R. 03/06/1998 N. 258 (normativa antimafia):

**a. Per unico titolare:**

cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, numero di codice fiscale del richiedente.

**b. Per società:**

generalità del Legale Rappresentante o Amministratore Unico o presidente del Consiglio di Amministrazione, regione sociale e denominazione, finalità, oggetto sociale, numero di partita I.V.A. e codice fiscale;

data ed estremi di registrazione dell'atto costitutivo;

numero e data dell'iscrizione al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) rilasciata dalla competente Camera di Commercio;

**c. Per tutti:**

ubicazione dell'esercizio e denominazione prescelta, da esporre sull'insegna del medesimo; indicazione della destinazione d'uso del locale (commerciale/direzionale), desumibile dal certificato di agibilità dei locali;

numero e tipo di giochi che si intendono installare (per tipo di gioco si intende o da intrattenimento o di abilità);

Dichiarazione con la quale si attesta che il locale ha una capienza inferiore a 100 posti e non è quindi soggetto alle norme di prevenzione incendi, nel caso di capienza superiore a 100 posti dovrà dichiarare gli estremi, la data di rilascio del Certificato di prevenzione incendi nonché la data di scadenza della sua validità;

La dichiarazione di essere a conoscenza che l'utilizzo della sala da gioco per manifestazioni con presenza di pubblico e strutture, tali da provocare contatti accidentali (tornei, ecc.), dovrà essere autorizzato per le condizioni di sicurezza dei locali di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.

4. Alla domanda di cui al comma 1 dovrà essere allegata, inoltre, la seguente documentazione:

 a. n. due planimetrie dei locali in scala 1:100 sottoscritte da tecnico abilitato, con evidenziata l'esatta individuazione della zona destinata all'attività di sala da gioco e dei relativi servizi igienici, nonché la percentuale della superficie di occupazione dei giochi rispetto all'area del locale;

b. documentazione comprovante la disponibilità dei locali, mediante dichiarazione di proprietà o contratto di locazione o altro atto similare registrato;

c. foto e regolamento dei giochi in armonia con le vigenti normative in materia;

 d. certificato di impatto acustico redatto e firmato da tecnico abilitato attestante che l'attività svolta consente il rispetto dei limiti di rumore differenziale nelle abitazioni limitrofe ai sensi delle vigenti normative in materia;

e. generalità della ditta distributrice dei giochi;

f. nulla osta rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate ai sensi della vigente normativa.

g. Elenco completo dei giochi installati, descrizione delle attività di intrattenimento consentite nei locali, regolamento dei singoli giochi;

h. Relazione specifica sul traffico indotto e sulla dotazione dei posteggi pubblici e di pertinenza dell'immobile

5. il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente ed eventuali pareri in merito alla sorvegliabilità dei locali ai sensi dell'art. 153 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. R.D. 635/40 saranno accertati d'ufficio.

**ART. 6**  
**NOMINA DEL RAPPRESENTANTE**

1. Le licenze rilasciate ai sensi del Testo unico delle Leggi di P.S. sono personali e possono, comunque, essere condotte per mezzo di rappresentante ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S. medesimo.
2. Il titolare richiedente in possesso di licenza può, con comunicazione in bollo, nominare un rappresentante, questi deve dare il proprio assenso e deve essere in possesso dei requisiti soggettivi come il titolare. Detti requisiti saranno accertati d'ufficio, il nominativo del rappresentante sarà annotato sul titolo di polizia.

**ART. 7**  
**DOMANDE CONCORRENTI**

1. Per concorrenti si intendono le richieste presentate da soggetti diversi che intendono esercitare la medesima attività negli stessi locali/area/zona.
2. In caso di domande concorrenti, la priorità sarà accordata alla prima domanda completa della prescritta documentazione secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo generale del Comune.

**ART. 8**  
**TRASFERIMENTO DEI LOCALI**

1. Il trasferimento dell'attività in altri locali è ammesso nel rispetto delle norme contenute negli articoli 3,4 e 5 del presente regolamento e previo rilascio di una nuova licenza.
2. Qualora il trasferimento sia dovuto a sopravvenuta comprovata causa di forza maggiore, la licenza potrà essere rilasciata anche in parziale deroga alle disposizioni di cui all'art. 3 purché il trasferimento stesso avvenga in locali già adibiti a sala giochi ed aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 del presente regolamento. ✓
3. Si considerano, ai fini del precedente comma 2, cause di forza maggiore:
  - a. Lo sfratto giudiziario esecutivo dichiarato per motivi non imputabili a responsabilità del titolare;
  - b. La sopravvenuta inagibilità dei locali;
  - c. La dimostrazione della sussistenza delle cause di forza maggiore di cui al comma 3 è ad esclusivo carico del richiedente.

**ART. 9**  
**RINNOVO E DURATA DELLA LICENZA**

La licenza non è soggetta al rinnovo annuale fermo restando gli obblighi del titolare previsti dal successivo articolo 10.

**ART. 10**  
**OBBLIGHI DEL TITOLARE**

1. Il titolare della sala giochi deve adempiere ai seguenti obblighi:
  - a) Presentare, entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza, la documentazione integrativa richiesta;
  - b) Comunicare per iscritto all'ufficio competente, entro 60 giorni dalla data del rilascio della licenza, l'inizio attività;
  - c) Esporre fuori dall'esercizio l'insegna con la scritta "SALA GIOCHI" preventivamente autorizzata;
  - d) Tenere esposti all'interno dell'esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, il regolamento, il prezzo di ogni gioco, l'età minima di utilizzo dei giochi e la tabella dei giochi proibiti, che sarà rilasciata ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S. contestualmente al rilascio della licenza di esercizio;
  - e) Esporre all'esterno dell'esercizio, in modo ben visibile e leggibile, un cartello con indicato l'orario di apertura e di chiusura della sala giochi;
  - f) A norma di quanto indicato all'art. 2 del presente regolamento, aprire gli apparecchi di trattenimento e da gioco a richiesta degli Agenti ed Ufficiali di Pubblica Sicurezza, per le ispezioni ed i controlli necessari;
  - g) Collocare gli apparecchi da gioco e trattenimento in modo da non arrecare intralcio.
  
2. Qualora il titolare intenda **aumentare il numero dei giochi esistenti** dovrà presentare apposita domanda in bollo redatta su modulo predisposto dal servizio comunale competente indirizzata al Comune, contenente la seguente documentazione:
  - a) Foto e regolamento dei giochi, in armonia con le normative vigenti in materia;
  - b) Generalità della ditta distributrice che li installa;
  - c) Nulla osta dell'Agenzia delle Entrate competente;
  - d) *colpe* ~~Le~~ planimetrie dei locali in scala 1:100 sottoscritte da tecnico abilitato con evidenziata l'esatta individuazione della zona destinata all'attività di sala da gioco e dei relativi servizi igienici, nonché la percentuale della superficie di occupazione dei giochi rispetto all'area del locale;
  - e) Relazione redatta e firmata da tecnico abilitato, attestante che l'attività svolta nella sala da gioco a seguito dell'aumento dei giochi, consente il rispetto dei limiti di rumore differenziali e non apporta peggioramenti sul piano acustico rispetto alle prescrizioni impartite sulla licenza originale.
  
3. Qualora il titolare intenda **ridurre il numero dei giochi esistenti** dovrà presentare comunicazione ~~(DIA)~~ *scelta* redatta su modulo predisposto dal Servizio comunale competente in carta semplice indirizzata al Comune contenente:
  - N. ~~Le~~ *scelta* planimetrie dei locali in scala 1:100 con evidenziata l'esatta individuazione della zona destinata all'attività di sala da gioco e dei relativi servizi igienici, nonché la percentuale della superficie di occupazione dei giochi rispetto all'area del locale.
  
4. Qualora il titolare intende sostituire i giochi esistenti dovrà presentare comunicazione ~~(DIA)~~ *scelta* redatta su modulo predisposto dal Servizio comunale competente in carta semplice indirizzata al Comune, contenente la seguente documentazione:
  - a) Foto e regolamento dei giochi, in armonia con le normative vigenti in materia;
  - b) Generalità della ditta distributrice che li installa;
  - c) Nulla osta rilasciato dall'Agenzia delle Entrate competente;
  - d) Relazione redatta e firmata da tecnico abilitato, attestante che l'attività svolta nella sala da gioco a seguito della sostituzione dei giochi, consente il rispetto dei limiti di rumore

differenziali e non apporta peggioramenti sul piano acustico rispetto alle prescrizioni impartite sulla licenza originale.

5. Qualora il titolare intenda **modificare la superficie dei locali** dovrà presentare apposita domanda in bollo indirizzata al Comune contenente la seguente documentazione:
  - a) Estremi della relativa ~~DTA~~ Concessione Edilizia ed il relativo certificato di agibilità;
  - b) La nuova capienza dei locali (nel caso il locale abbia capienza inferiore a 100 posti il richiedente deve dichiarare in calce all'istanza la non assoggettabilità alle norme di Prevenzione incendi);
  - c) La data di rilascio del Certificato di prevenzione incendi, nonché la data di validità dello stesso, in caso di capienza superiore a 100 posti;
  - d) N. ~~A~~ planimetrie dei locali in scala 1:100 sottoscritte da tecnico abilitato, con evidenziata l'esatta individuazione della zona destinata all'attività di sala da gioco e dei servizi igienici, nonché la percentuale della superficie di occupazione dei giochi rispetto all'area del locale;
  - e) Documentazione redatta e firmata da tecnico abilitato attestante che l'attività svolta consente il rispetto dei limiti di rumore differenziale nelle abitazioni limitrofe ai sensi delle vigenti normative in materia.

#### **ART. 11 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

1. Salve le disposizioni speciali che prevedono diversi limiti, l'accesso alle attività di intrattenimento e svago nelle sale giochi non è consentito:
  - a) Ai minori anni 14 se non accompagnati da persona maggiorenne legata agli stessi da rapporti di parentela, adozione e affiliazione;
  - b) Ai minori di età compresa fra i 14 ed i 18 anni: nelle ore antimeridiane dei giorni non festivi se non accompagnati da persona maggiorenne legata agli stessi da rapporti di parentela, adozione e affiliazione;
2. Al fine di quanto previsto nel comma precedente l'esercente dovrà richiedere l'esibizione e la consegna per la copia di idonea documentazione attestante i rapporti di parentela. La documentazione dovrà essere trattata nel rispetto delle norme sulla privacy ed il trattamento dei dati personale.
3. E' obbligatoria l'affissione presso il locale, in luogo ben visibile al pubblico, della tabella dei giochi proibiti, del regolamento e dei prezzi di ciascun gioco.
4. Sono comunque fatti salvi i limiti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia di "videopoker" ed altri giochi similari
5. L'orario di apertura delle sale giochi è disciplinato con ordinanza sindacale.
6. I giochi installati devono rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. e dalle altre norme vigenti.
7. Separazione area videogiochi rivolti a maggiorenni e minorenni, *che non siano contigue fra esse*

#### **ART. 12 UTILIZZO DEGLI SPAZI**

E' vietata la collocazione di attrezzature all'esterno dell'esercizio sia su area privata che pubblica.

**ART. 13**  
**ORARI DELLA SALA DA GIOCO**

1. Con apposita ordinanza il Sindaco fissa gli orari di apertura e di chiusura delle sale da gioco, nei limiti delle seguenti fasce orarie:

**apertura** non prima delle ore 10,00 antimeridiane

**chiusura** non oltre le ore ~~24,00~~ ~~23,00~~ ~~22,00~~ 22,00

2. L'ordinanza sindacale dovrà disciplinare gli orari di apertura e chiusura delle sale da gioco tenuto conto della collocazione delle stesse in zone residenziali e/o a prevalente destinazione residenziale e in tutto il Centro storico ove vengano riscontrati casi di superamento dei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia e/o episodi di disturbo e intralcio della viabilità, secondo quanto previsto dal T.U.L.P.S., dal vigente C.d.S., dalla L. 47/26.10.1995 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Ordinanza dovrà inoltre prevedere particolari fasce orarie di accesso alle sale gioco, nel periodo scolastico, da parte di minorenni, come disciplinato dall'art. 11.

**ART. 14**  
**TRASFERIMENTO DI GESTIONE O DI PROPRIETA'**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda può avvenire per atto tra vivi o causa di morte del titolare e comporta il trasferimento della licenza.
2. Il predetto trasferimento avviene mediante il rilascio di nuova licenza con le modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento.
3. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi, il subentrante per poter ottenere la licenza deve presentare <sup>13/7/13</sup> ~~domanda in bollo~~ al Comune entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento dell'Azienda, secondo le modalità di cui all'art. 5 e allegando:
  - a) Contratto di cessione dell'Azienda, registrata nei modi di legge;
  - b) Dichiarazione in carta semplice di rinuncia della licenza da parte del precedente titolare;
  - c) Originale della licenza.
4. Nel caso di trasferimento per causa di morte il subentrante deve presentare <sup>ISTANZA</sup> ~~domanda in bollo~~ al Comune entro 90 giorni dalla data di decesso del dante causa, secondo le modalità di cui all'art. 5 e allegando:
  - a) Certificato di morte del precedente titolare;
  - b) Documentazione comprovante l'attribuzione della qualità di erede e dichiarazione di rinuncia da parte di altri eredi;
  - c) Originale della licenza.
5. Decorsi 365 giorni dalla data di morte del precedente titolare senza aver presentato la domanda, gli eredi decadono dal diritto di ottenere la licenza e di riprendere l'attività.
6. Il termine di cui al comma 5 del presente articolo può essere prorogato dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente, prima della scadenza qualora l'interessato dimostri, documentandolo, che il ritardo non è imputabile allo stesso.
7. Sia in caso di subingresso per atto fra vivi che in caso di subingresso per causa di morte, il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto il rilascio della licenza a proprio

nome. In entrambi i casi l'attività deve essere ripresa entro tre mesi dal rilascio della licenza, salvo proroga per comprovate cause di forza maggiore.

#### **ART. 15** **SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITA'**

1. Il titolare può interrompere l'attività per un massimo di otto giorni senza l'obbligo di dare alcuna comunicazione al Comune.
2. La sospensione dell'attività da 9 (nove) giorni a 90 (novanta) giorni deve essere comunicata per iscritto.
3. Per un periodo superiore ai 90 giorni, la sospensione dovrà essere autorizzata comprovando le ragioni di necessità o la causa di forza maggiore, fino ad un massimo di 365 giorni; trascorso tale periodo senza che l'esercizio venga riattivato dandone comunicazione scritta, la licenza sarà revocata.
4. Il periodo di riposo per ferie, se superiore gli otto giorni, dovrà essere comunicato con nota scritta.

#### **ART. 16** **REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELLA LICENZA**

1. Oltre ad eventuali altri casi previsti dalle leggi vigenti, la licenza viene revocata:
  - a) Qualora non si attivi l'esercizio entro 60 giorni dalla data di rilascio della licenza, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - b) Qualora si sospenda l'attività di esercizio senza la prescritta autorizzazione per un periodo superiore a tre mesi;
  - c) Per chiusura dell'esercizio, senza preventiva comunicazione, per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni;
  - d) Qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte i requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/31;
  - e) Su richiesta delle autorità competenti per motivi di ordine pubblico.
2. La licenza è sospesa e può essere revocata, in caso di recidiva, nei seguenti casi:
  - a) Nel caso di abuso del titolare ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S.;
  - b) Per ripetuta inosservanza delle norme indicate dagli articoli 4,10,11,12,13,18 e 20 del presente regolamento;
  - c) Per accertato superamento da parte di competenti organi di controllo dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative;
  - d) Per modifica totale o parziale dell'esercizio dell'attività principale;
  - e) Per sostituzione non autorizzata degli apparecchi da gioco;
  - f) Per chiusura dell'esercizio, senza preventiva comunicazione, per un periodo superiore a 8 (otto) giorni.
3. Se dall'esercizio dell'attività in tutte le ipotesi di cui all'art. 1, dovessero derivare problemi relativi all'ordine pubblico o intralcio al traffico veicolare e pedonale a causa dell'assembramento di persone o della presenza di autoveicoli o motoveicoli, o comunque disturbo della quiete pubblica, verrà disposta dal Dirigente/Responsabile del Servizio comunale competente, sentita la Giunta comunale, la sospensione della licenza per

l'esercizio dell'attività di cui sopra per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi.

4. In caso di recidiva alla violazione di cui al comma 3, è prevista la revoca della licenza con provvedimento motivato dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente.

#### ART. 17

#### ATTIVITA' COMPLEMENTARI CONSENTITE IN SALA DA GIOCO

Presso la sala giochi è ammessa:

- a) L'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche, previa osservanza delle norme vigenti previste in materia e del presente Regolamento;
- b) L'installazione di apparecchi televisivi che trasmettono su reti normali e codificate.

#### ART. 18

#### INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI DA GIOCO IN DETERMINATE ATTIVITA' COMMERCIALI (TABACCHERIE - RICEVITORIE), CIRCOLI PRIVATI, ESERCIZI DI TRATTENIMENTO E PUBBLICI ESERCIZI COMPRESI QUELLI DI SOMMINISTRAZIONE

1. Presso i circoli privati e i pubblici esercizi in genere, è consentita, previo il possesso della prescritta licenza, l'installazione di un numero di apparecchi da gioco di cui all'art. 1 comma 1, non superiore a 3, per gli esercizi con superficie fino a mq. 100 e non superiore a 5, per esercizi con superficie superiore a mq. 100, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. Presso le tabaccherie e ricevitorie è consentito installare video giochi in numero non superiore a 2. Rientra nel computo dei giochi da installare nelle attività di cui sopra, anche il biliardo.
2. Ai fini dell'installazione di apparecchi da gioco di cui al comma 1 deve essere presentata domanda al Sindaco, su modulo predisposto dal Servizio Comunale competente corredata dalla seguente documentazione:
  - a) Generalità della ditta distributrice che li installa;
  - b) Nulla osta dell'Agenzia delle Entrate competente;
  - c) Foto e regolamento dei giochi, in armonia con le vigenti normative in materia;
  - d) Perizia redatta e firmata da tecnico abilitato, che attesti che l'installazione di suddetti apparecchi da gioco, nell'esercizio commerciale o nel P.E., non sia causa di superamento dei limiti di rumore differenziale nelle abitazioni limitrofe ai sensi delle vigenti normative in materia;
  - e) Per locali con capienza superiore a 100 persone (calcolata con riferimento alle norme previste in materia di prevenzione incendi), ~~il certificato di prevenzione incendi;~~
  - f) Dichiarazione con la quale si attesta che il locale ha una capienza inferiore a 100 posti e non è quindi soggetto alle norme di prevenzione incendi, *conque delle norme di prevenzione incendi.*
3. L'installazione degli apparecchi da gioco non deve in alcun modo mutare le caratteristiche dell'attività principale; gli stessi apparecchi dovranno essere collocati in modo da non intralciare il regolare flusso e deflusso della clientela, non devono arrecare intralcio alcuno alla normale attività dell'esercizio, né disturbo alla quiete pubblica;
4. Gli apparecchi da gioco installati presso circoli privati devono essere utilizzati solo da coloro i quali siano muniti di regolare tessera associativa.

5. La licenza per l'installazione e il funzionamento di apparecchi da gioco rilasciata in attività commerciali (tabaccherie – ricevitorie) e nei P.E. in genere, decade in caso di cessazione dell'attività principale.
6. Non è consentito far funzionare gli apparecchi oltre le ore <sup>22,00</sup> 24,00. Nelle ore di protrazione di orario non è assolutamente consentito far usare gli apparecchi.
7. Le violazioni sono sanzionate secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 19 del presente regolamento nonché dalle norme e regolamenti vigenti in materia.
8. Per quanto non previsto nel presente articolo per i giochi installati nelle attività sopraccitate, si rimanda agli articoli precedenti del presente regolamento.

### ART. 19 VIGILANZA E SANZIONI

1. La vigilanza sul rispetto della normativa relativa al presente regolamento è di competenza del Corpo di Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia.
2. Il Dirigente/Responsabile del Servizio comunale preposto al rilascio delle licenze, ordina la rimozione degli apparecchi non conformi a quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento.
3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 16 comma 1, e fatto salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, sono punite con le sanzioni pecuniarie ed accessorie di seguito indicate:
  - a) Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro <sup>300,00</sup> ~~600,00~~ <sup>1.000,00</sup>;
  - b) Sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi, nei casi di cui all'articolo 16, comma 2 o nel caso venga violata una stessa norma per due volte o norme diverse per tre volte.
4. Resta fermo il rimando all'apparato sanzionatorio delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

### ART. 20 NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Gli esercenti pubblici già autorizzati ad installare gli apparecchi in argomento che non sono rispondenti ai requisiti di cui al sopraccitato articolo 18, dovranno, entro il 31 ~~dicembre~~ <sup>Marzo</sup> ~~2012~~ <sup>2013</sup> adeguarsi alle disposizioni e norme del presente regolamento.
2. Per il rilascio di licenze di giochi leciti nei pubblici esercizi (biliardo, carte, ecc.) il Comune si riserva di verificare la rispondenza dei locali e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

**ART. 21**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore decorsa la fase di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, vigenti in materia.

*Comune*

**ART. 22**  
**NORME IN CONTRASTO**

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme e disposizioni in materia che contrastino con la presente normativa.



**Municipio di Pozzuoli**  
Provincia di Napoli  
Commissione Regolamenti

Prot. *821/32.*  
Del **11 DIC. 2012**


Al Segretario Generale  
Dott. Matteo Sperandeo  
SEDE

Oggetto: invio proposte delibere.

In allegato si trasmette, per il completamento dell'istruttoria e al fine di presentarlo nel prossimo consiglio comunale il "Regolamento per la disciplina di SALA GIOCO" esaminato ed approvato dalla Commissione Regolamenti in data 5 dicembre 2012.

Distinti saluti

Il Presidente  
Ing. Luigi Manzoni



Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come appresso:

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
sig. PENNACCHIO Domenico

IL PRESIDENTE  
sig. RUSSO Enrico

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Matteo Sperandeo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal ..... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, T.U.E.L.)

22 GEN. 2013

Addi.....

~~DIREZIONE SEGRETARIA GENERALE~~  
Il Responsabile del Servizio  
Funzionario incaricato  
~~dott. Tommaso De Falco~~

ESECUTIVITA'

Constato che sono decorsi i dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del T.U.E.L.

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**  
Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio

Addi.....

ASSEGNAZIONE ATTO

Il provvedimento viene assegnato per l'esecuzione al Dirigente, che, per ricevuta sottoscrive a margine:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Affari Legali.....                               | <input type="checkbox"/> Mobilità.....                      |
| <input type="checkbox"/> Bilancio e Programmazione.....                   | <input type="checkbox"/> Pian. e Gestione del Terr.rio..... |
| <input type="checkbox"/> Bradisismo e Prot. Civile.....                   | <input type="checkbox"/> Provveditorato/Economato.....      |
| <input type="checkbox"/> Direzione Generale.....                          | <input type="checkbox"/> Polizia Municipale.....            |
| <input type="checkbox"/> Fiscalità Locale.....                            | <input type="checkbox"/> Protezione Sociale.....            |
| <input type="checkbox"/> Gabinetto del Sindaco.....                       | <input type="checkbox"/> Risorse Umane.....                 |
| <input type="checkbox"/> Gestione Beni Patr.li Serv. Cimit.li.....        | <input type="checkbox"/> Segreteria Generale.....           |
| <input type="checkbox"/> Igiene Urbana e Tutela Ambien.le.....            | <input checked="" type="checkbox"/> Servizi Produttivi..... |
| <input type="checkbox"/> Infrastrutture.....                              | <input type="checkbox"/> Sportello del Cittadino.....       |
| <input type="checkbox"/> Istr.ne, Cultura, Sport, Turismo e Spett.lo..... | <input type="checkbox"/> .....                              |

22 GEN. 2013

Addi.....

Il Segretario Generale

.....